

specifiche tipologie di prodotto tra cui i prodotti elettrici, e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 23 novembre 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno aggiornato il piano esecutivo del 7 luglio 2021 delle attività relative alla Convenzione del 20 dicembre 2019 "Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi, ivi inclusi gli strumenti di misura", anche in adempimento degli obblighi europei in materia ex art. 2 D.M. 24 ottobre 2019" che prevede, tra l'altro, lo svolgimento dei controlli e analisi di campione a cura di Laboratori accreditati;

- Dintec srl, la società in house del Sistema camerale, svolge statutariamente attività di assistenza tecnico-giuridica all'Unioncamere anche in tema di Regolazione del Mercato - diretta all'attuazione delle convenzioni siglate tra l'Unioncamere e il Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato - tra cui rientra anche la definizione di convenzioni quadro con i Laboratori e finalizzate a garantire alle Camere di commercio tariffe agevolate per l'affidamento delle analisi documentali e di campione previste nell'ambito delle richiamate convenzioni;
- Il Laboratorio è accreditato in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le seguenti prove relative ai requisiti di sicurezza dei prodotti elettrici di cui alle norme tecniche *(da dettagliare sulla base degli scopi di accreditamento effettivamente in possesso del laboratorio e per i prodotti effettivamente trattati)*:
 - a) *caricatori /alimentatori: CEI - EN 62368-1:2015 + A11:2017 Apparecchiature audio/video per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 1: requisiti generali;*
 - b) *prodotti per la cura della persona: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare; CEI - EN 60335-2-23: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli; EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi IEC 60335-2-8:2012 (Modificata).*
 - c) *prodotti per l'uso in cucina: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare CEI - EN 60335-2-15 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Part 2-15: Norme particolari per il riscaldamento di liquidi; CEI - EN 60335-2-14: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina; EN 60335-2-9 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: norma applicabili per griglie, tostapane e apparecchi per la cottura mobili similari.*
 - d) *prodotti per la cura della casa: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare; CEI EN 60335-2-2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua; EN 60335-2-3 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons*

TUTTO QUANTO PREMesso LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

Le Parti, mediante il presente accordo, definiscono le modalità con le quali le Camere di commercio aderenti alla Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza del mercato, possono avvalersi della collaborazione del Laboratorio per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di sicurezza dei prodotti e possono usufruire delle tariffe agevolate allegate al presente accordo.

Articolo 3 (Modalità di affidamento dell'incarico)

La Camera di commercio affida formalmente l'incarico al Laboratorio, operando eventualmente anche una selezione sulla base delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici, tenendo conto di quanto previsto nel presente accordo, compreso il tariffario fornito dal Laboratorio stesso e quivi allegato.

Articolo 4 (Oggetto dell'incarico)

Per ciascun prodotto, la verifica si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- controllo documentale

- prove di laboratorio rientranti nell'ambito di applicazione delle seguenti norme tecniche nonché di altre norme tecniche applicabili relative a specifici prodotti:
 - o *caricatori /alimentatori: CEI - EN 62368-1:2015 + A11:2017 Apparecchiature audio/video per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 1: requisiti generali;*
 - o *prodotti per la cura della persona: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare; CEI - EN 60335-2-23: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli; EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi IEC 60335-2-8:2012 (Modificata);*
 - o *prodotti per l'uso in cucina: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare*
CEI - EN 60335-2-15 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Part 2-15: Norme particolari per il riscaldamento di liquidi; CEI - EN 60335-2-14: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina; EN 60335-2-9 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: norma applicabili per griglie, tostapane e apparecchi per la cottura mobili similari.
 - o *prodotti per la cura della casa: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare; CEI EN 60335-2-2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua; EN 60335-2-3 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons*

Per analisi documentale si intende la verifica dell'idoneità del fascicolo tecnico per la commercializzazione del prodotto. L'analisi documentale comprende anche il controllo visivo-formale del prodotto nonché la corrispondenza con i dati contenuti nella documentazione tecnica.

Articolo 5 (Adempimenti del Laboratorio)

Il Laboratorio si impegna a:

- eseguire le analisi secondo le migliori tecniche disponibili nel momento del conferimento dell'incarico e con la diligenza e la perizia che competono al Laboratorio;
- eseguire i controlli documenti e le analisi di campione richiesti entro cinquanta giorni lavorativi dalla data di consegna dei prodotti, fatte salve esigenze particolari concordate dalle Parti nel preventivo;
- eseguire le analisi sul territorio nazionale allo scopo di garantire alle parti interessate la possibilità di assistere all'esecuzione delle prove;
- fornire tempestivamente alla Camera di commercio un calendario di esecuzione delle analisi programmate;
- fornire tempestiva ed adeguata assistenza tecnica in caso di eventuali ricorsi e opposizioni presentati dagli interessati;
- conservare e custodire i campioni di prodotto presso la propria sede e con tutte le necessarie cautele per assicurare che al momento dell'esecuzione delle prove tali campioni siano integri e sigillati.

Articolo 6 (Modalità operative)

Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato alla presente Convenzione.

Articolo 7 (Tariffe dei servizi)

Il Laboratorio si impegna a trasmettere, unitamente alla Convenzione sottoscritta, il tariffario delle analisi di campione sul modello proposto in allegato, avendo cura di utilizzare il modello allegato al presente accordo, e a comunicare le lingue straniere rispetto alle quali è in grado di assicurare l'analisi documentale.

Il tariffario include esclusivamente le prove accreditate con le opportune specificazioni in relazione ai punti della norma tecnica coperti. Per le analisi di campione, il Laboratorio si impegna a praticare uno sconto del 15% sulle proprie tariffe. Il costo indicato nel tariffario si intende comprensivo del controllo documentale e delle analisi di campione rientranti nell'ambito di applicazione delle seguenti norme tecniche nonché di altre norme tecniche applicabili relative agli specifici prodotti:

- o *caricatori /alimentatori: CEI - EN 62368-1:2015 + A11:2017 Apparecchiature audio/video per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 1: requisiti generali;*
- o *prodotti per la cura della persona: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico*

e similare; CEI - EN 60335-2-23: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli; EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi IEC 60335-2-8:2012 (Modificata);

- prodotti per l'uso in cucina: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare

CEI - EN 60335-2-15 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Part 2-15: Norme particolari per il riscaldamento di liquidi; CEI - EN 60335-2-14: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina; EN 60335-2-9 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: norma applicabili per griglie, tostapane e apparecchi per la cottura mobili similari.

- prodotti per la cura della casa: CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare; CEI EN 60335-2-2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua; EN 60335-2-3 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Articolo 8 (Modalità di pagamento dei servizi)

Il pagamento dei servizi avviene dietro presentazione di regolare fattura alla Camera di commercio che ha commissionato le attività di vigilanza sulla valutazione di conformità del prodotto.

La fattura si intende regolare se è imputata esclusivamente a prestazioni eseguite.

Articolo 9 (Recesso dal rapporto tra Camere di commercio e Laboratorio)

In caso di mancata osservanza di uno o più adempimenti di cui all'art. 5 da parte del Laboratorio, la Camera di commercio si avvale della facoltà di recesso dall'incarico mediante comunicazione scritta al Laboratorio, che è tenuto alla tempestiva restituzione dei prodotti e dei documenti avuti in consegna, curandone l'invio a proprie spese entro quindici giorni lavorativi dal recesso.

Il Laboratorio può recedere dall'incarico assunto entro otto giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell'incarico trasmesso dalla Camera di commercio, ovvero, nel caso in cui l'incarico sia stato preceduto dall'invio di una richiesta di preventivo, dall'accettazione del preventivo.

Il recesso si intende esercitato efficacemente mediante comunicazione scritta del Laboratorio alla Camera di commercio.

Il Laboratorio si impegna altresì a restituire contestualmente i prodotti e i documenti avuti in consegna, integri e sigillati, curandone l'invio a proprie spese.

Articolo 10 (Penale nel rapporto tra Camere di commercio e il Laboratorio)

In caso di tardivo o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal Laboratorio, la Camera di commercio applica una penale - il cui importo è pari all'1% del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo - che richiede mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

Il Laboratorio si impegna a corrispondere la penale entro venti giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 11 (Durata della Convenzione quadro)

La convenzione decorre dalla sottoscrizione fino al 30 giugno 2022, salvo proroga richiesta da Dintec e dietro accettazione del Laboratorio.

Articolo 12 (Clausola compromissoria)

La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana.

Ogni controversia relativa alla sua validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione è sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione amministrato da "organismo di conciliazione", secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di commercio di Roma.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia buon fine entro trenta giorni dalla richiesta, la controversia è deferita ad arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Roma. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio e che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato è in Roma e la lingua del procedimento è quella italiana.

ALLEGATO – DISCIPLINARE OPERATIVO

Art. 1 – Prelievo e consegna dei campioni.

La Camera di commercio effettua il prelievo di un numero di esemplari dello stesso prodotto ai fini dell'esecuzione delle prove, fatto salvo quanto diversamente specificato nel tariffario applicabile in relazione alla tipologia di prodotto e alle prove da eseguire.

La Camera di commercio fa pervenire a proprie spese l'esemplare/gli esemplari di prodotto al Laboratorio consegnandoli direttamente o tramite corriere.

I campioni sono chiusi in una confezione sigillata e vengono consegnati unitamente ad una copia del verbale di prelievo e del fascicolo tecnico.

Il Laboratorio effettua una prima verifica di corrispondenza tra i documenti di consegna e il plico consegnato.

Art. 2 – Esecuzione dei controlli documentali

La Camera di commercio trasmette al Laboratorio la documentazione tecnica ricevuta dall'operatore economico e gli esemplari di prodotto. Se l'esito del controllo documentale è:

- immediatamente positivo o negativo, il laboratorio predisponde un rapporto, sottoscritto dal responsabile della valutazione, contenente l'esito e lo invia agli interessati e alla Camera di commercio tramite posta certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandone via e-mail il contenuto alla Camera di commercio.
- parzialmente negativo, e cioè se il Laboratorio ritiene di dover richiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti in merito a taluni aspetti della documentazione tecnica ritenuti carenti, il Laboratorio comunica alla Camera di commercio le integrazioni necessarie. Ricevuta la documentazione integrativa, la cui trasmissione è a cura della Camera di commercio, il Laboratorio procede all'esame della stessa. Al termine del controllo, il Laboratorio predisponde un rapporto, sottoscritto dal responsabile della valutazione, contenente l'esito e lo invia agli interessati e alla Camera di commercio tramite posta certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandone via e-mail il contenuto alla Camera di commercio.

Art. 3 – Esecuzione delle prove

La Camera comunica al Laboratorio se intende presenziare all'esecuzione delle prove e se le parti interessate hanno nominato un loro delegato.

Il Laboratorio nomina un proprio responsabile della valutazione.

Il Laboratorio comunica alla Camera di Commercio e alle parti interessate la data di inizio delle operazioni di analisi con adeguato preavviso comunque non inferiore ai 7 giorni lavorativi.

Il giorno fissato per l'esecuzione delle prove, il responsabile della valutazione, eventualmente alla presenza di incaricati degli operatori economici comunicati dalla Camera di commercio, procede all'apertura della confezione sigillata che contiene i campioni prelevati. Le operazioni vengono documentate fotograficamente a cura di un addetto del Laboratorio.

Eventuali osservazioni dei presenti vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del responsabile della valutazione in numero di copie pari al numero delle parti presenti.

Il responsabile della valutazione dà quindi avvio all'esecuzione delle prove utilizzando i necessari esemplari.

Al termine delle operazioni, il Laboratorio predisponde un rapporto, sottoscritto dal responsabile della valutazione, contenente l'esito delle prove effettuate e le eventuali osservazioni dei soggetti incaricati dagli operatori economici di assistere alle prove.

Il Laboratorio invia tale rapporto agli interessati e alla Camera di commercio tramite posta certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandone via e-mail il contenuto alla Camera di commercio.

Gli esemplari utilizzati per le prove di carattere distruttivo non potranno essere riutilizzati né essere nuovamente sottoposti a prova e dovranno essere smaltiti a cura il Laboratorio.

Gli esemplari integri dei prodotti risultati conformi sono restituiti alla Camera di commercio.

Gli esemplari risultati non conformi (se non sottoposti a prova o se sottoposti a prova non distruttiva) sono conservati dal Laboratorio secondo quanto previsto dall'art.5 della convenzione. Alla scadenza del termine previsto i prodotti sono smaltiti, a cura e spese del Laboratorio, salvo diverse indicazioni della Camera di commercio.

Art. 3 – Rapporto di prova

Il rapporto di prova deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'esito positivo o negativo degli esami rispetto agli aspetti formali documentali e normativa di riferimento e la conformità o non conformità del prodotto;
- l'esito positivo o negativo degli esami rispetto agli aspetti tecnici/sostanziali e normativa di riferimento (se effettuati) e la conformità o non conformità del prodotto;
- l'analisi della tipologia dei rischi connessi o associati alle non conformità riscontrate;
- dettaglio delle prove eseguite, inclusa la metodologia di prova;
- esito di ogni prova eseguita;
- eventuali non conformità riscontrate;
- informazioni sull'eventuale presenza delle parti interessate.

Il rapporto di prova ed i test report devono, per quanto possibile, essere redatti secondo la modulistica stabilita in sede comunitaria per le rispettive direttive di settore.

Nel rapporto di prova le non conformità devono essere individuate facendo riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza previsti, comprensivi del riferimento agli estremi della norma (allegato, articolo, comma, etc.).

Nel rapporto di prova occorre dare evidenza se una stessa non conformità si ripete su tutti gli esemplari del prodotto analizzati.

Art. 4 - Attività di assistenza tecnica

Il Laboratorio si impegna a fornire un'adeguata assistenza tecnica in relazione alle attività svolte